

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1953, N. 4

Ricostituzione del Comune di Andriano¹

Art. 1

Il Comune di Andriano, aggregato a quello di Nalles con R.D. 18.11.1928, n. 2740, viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta Provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

¹ In B.U. 8 maggio 1953, n. 9.
